



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20

Perugia, 26 settembre 2016

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa

**DONATELLA PORZI**

Piazza Italia, 1

06123 Perugia

Alla Presidente

**CATIUSCIA MARINI**

Corso Vannucci

06123 Perugia

OGGETTO: **ATTO n. 736.** Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: *"Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti"*. **Parere.**

Con riferimento alla Vostra nota Prot. n. 0009251 del 22/08/2016 relativa all'oggetto, si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 21 settembre 2016, ha esaminato l'**Atto n. 736.** Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: *"Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti"*, ed ha espresso **parere favorevole** invitando a valutare le osservazioni presentate dal Comune di Foligno che si allegano alla presente.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
**Fausto Galilei**

Il Presidente  
**Andrea Romizi**

All/to: *Documento del Comune di Foligno*



**CITTÀ DI FOLIGNO**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**  
Servizio Edilizia



CAL Umbria - cal\_pg

Prot. **0000294** del 28/09/2016 ore 08:53

Tit. -

Documento P - Registro: Arrivo

Spazio Riservato all'ufficio

Posta Elettronica Certificata

prot. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Consiglio delle Autonomie Locali dell'**Umbria**  
Via Alessi n°1 - 06122 Perugia.

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE *Deliberazione n. 855 del 01.08.2016 "NORMA PER LA CONCLUSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 1997 E PRECEDENTI".*

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

In riferimento all'oggetto si trasmettono le seguenti proposte di emendamento del Comune di Foligno (Servizio Edilizia dell'Area Governo del Territorio):

• **Art. 2 "Omessa presentazione del progetto degli interventi", comma 2**

**Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per l'attività ricognitiva finalizzata alla pronuncia della decadenza e l'adozione dei provvedimenti non sono sufficienti. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

**Proposta di emendamento**

Sostituire "entro 90 giorni" con "entro 120 giorni".

• **Art. 3 "Integrazione documentale", comma 2**

pagina 1 di 6



## **Motivazione della proposta di emendamento**

In relazione al numero di integrazioni documentali che perverranno e della complessità delle pratiche, il tempo assegnato al Comune per il rilascio delle concessioni contributive potrebbe risultare insufficiente. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 60 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

## **Proposta di emendamento**

Sostituire "entro il termine di 120 giorni" con "entro il termine di 180 giorni".

- **Art. 4 "inizio e ultimazione lavori", comma 9**

## **Motivazione della proposta di emendamento**

In relazione al numero di richieste di erogazioni di saldo che perverranno e della completezza della documentazione amministrativa a corredo delle stesse, il tempo assegnato al Comune potrebbe risultare insufficiente. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

## **Proposta di emendamento**

Sostituire "entro 120 giorni" con "entro 150 giorni".

- **Art. 4 "inizio e ultimazione lavori", comma 9**

## **Motivazione della proposta di emendamento**

Le disposizioni attuali non prevedono esplicitamente la revoca del contributo aggiuntivo di cui alla D.G.R. 550/99, cioè delle somme delle spese di gestione sostenute dal consorzio, nel caso di mancata rendicontazione delle stesse. E' necessario prevedere un tempo per la rendicontazione finale di dette spese in capo al Presidente del Consorzio, a decorrere dalla data di erogazione del saldo relativo ai lavori, decorso il quale si provvede alla revoca di quelle non rendicontate. L'attuale regolamentazione (Allegato B della DGR 550/1999 – Capitolo C, punto 6) prevede la presentazione della rendicontazione



finale delle spese gestionali unitamente a quella con cui si chiede il saldo dei lavori, risultando inattuabile, in quanto l'attività amministrativa non risulta ancora conclusa (pagamento fatture, chiusura rapporti con la ditta, ecc.).

## **Proposta di emendamento**

Si propone di aggiungere all' art. 4 il seguente comma 9 bis.

### Art. 4, comma 9 bis:

"Entro il termine di sessanta giorni dall'ultima erogazione a saldo, del contributo per i lavori sulle UMI del consorzio, deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese di gestione, approvata dall'assemblea dei consorziati. Il mancato rispetto di detto termine comporta la rettifica in diminuzione del contributo aggiuntivo, di cui al paragrafo C punto 6 della D.G.R. 550/99, fino alla concorrenza dell'importo rendicontato. Le somme erogate in anticipazione che eccedono l'importo rendicontato verranno recuperate, maggiorate degli interessi legali. Per i consorzi la cui liquidazione del saldo è avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."

- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 3**

## **Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per la trasmissione dell'elenco riguardante lo stato di ciascun procedimento concessorio, stante l'interferenza con i nuovi procedimenti che saranno avviati per effetto della presente legge, nonché di quelli in corso per le "fasce n", non sono sufficienti. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

## **Proposta di emendamento**

Sostituire "entro 60 giorni" con "entro 90 giorni".



- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 4**

**Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per la trasmissione della comunicazione di fine lavori, stante l'interferenza con i nuovi procedimenti che saranno avviati per effetto della presente legge, nonché di quelli in corso per le "fasce n", non sono sufficienti. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

**Proposta di emendamento**

Sostituire "entro 60 giorni" con "entro 90 giorni".

- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 5**

**Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per la trasmissione della comunicazione di fine lavori, stante l'interferenza con i nuovi procedimenti che saranno avviati per effetto della presente legge, nonché di quelli in corso per le "fasce n", non sono sufficienti. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

**Proposta di emendamento**

Sostituire "entro 60 giorni" con "entro 90 giorni".

- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 9**

**Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per la trasmissione della documentazione necessaria al controllo regionale, stante la corposità della stessa e l'interferenza con i nuovi procedimenti che saranno avviati per effetto della presente legge, nonché di quelli in corso per le "fasce n", non sono



sufficienti. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

#### **Proposta di emendamento**

Sostituire "di 60 giorni" con "di 90 giorni".

- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 11 (secondo periodo)**

#### **Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare gli atti di concessione alle risultanze delle attività di controllo, sono assolutamente insufficienti, anche in considerazione delle comunicazioni di rito da inviare al cittadino per partecipare al procedimento e dei tempi procedimentali per l'esecutività del provvedimento. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 70 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

#### **Proposta di emendamento**

Sostituire "successivi 20 giorni" con "successivi 90 giorni".

- **Art. 5 "Attività di controllo sugli interventi dei privati", comma 11 (ultimo periodo)**

#### **Motivazione della proposta di emendamento**

I tempi proposti per l'assunzione dei provvedimenti amministrativi finali conseguenti alla determinazione regionale in esito al sono insufficienti, in considerazione delle comunicazioni di rito da inviare al cittadino per partecipare al procedimento e dei tempi procedimentali per l'esecutività del provvedimento. Si chiede, pertanto, che i Comuni possano disporre di 30 giorni aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

#### **Proposta di emendamento**

Sostituire "successivi 30 giorni" con "successivi 60 giorni".

- **Art. 10 "ulteriori disposizioni".**

#### **Motivazione della proposta di emendamento**



La disciplina relativa alla possibilità di approvare varianti anche in aumento, di cui alla D.G.R. 749/2007 e successive integrazioni, ha fissato il limite temporale massimo, entro il quale le stesse potessero essere approvate dal Comune.

La data ultima per la presentazione delle varianti è stata fissata al 29.05.2007, mentre la data utile per la conclusione del procedimento da parte dei Comuni è stata fissata al 31/01/2008.

Considerato che alcune varianti, regolarmente presentate entro i termini previsti, non si sono concluse nei termini richiesti, a causa dei termini temporali troppo stretti assegnati e della necessità di definire prima i relativi procedimenti edilizi, si rende necessario riaprire i termini, ovvero i procedimenti, laddove sussistevano i requisiti per la conclusione positiva degli stessi.

### **Proposta di emendamento**

Aggiungere all'articolo 10 un nuovo comma 7.

#### Art. 10, comma 7:

Su istanza dell'interessato, possono essere riavviati i procedimenti di variante, anche in aumento, laddove ne permangano le condizioni, purché le stesse siano state presentate entro la data del 29.05.2007.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il dirigente

Vincent Ottaviani